



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 127
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 gennaio 2019

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 15 gennaio 2019

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 17,50.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 16519/2017 RGNR – n. 8701/2017 RG GIP) presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio del GIP

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018 e proseguito nella seduta dell'11 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 4 ottobre 2018 il relatore Balboni ha effettuato la propria esposizione introduttiva sul documento in titolo.

Il relatore BALBONI (*FdI*) sottopone alla Giunta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Senato sul documento in esame e di restituire quindi gli atti all'autorità giudiziaria, in quanto il senatore Cesaro al momento delle intercettazioni rivestiva la carica di deputato e conseguentemente la competenza in ordine alla richiesta di autorizzazione in questione spetta alla Camera dei deputati.

Come già evidenziato nel corso della esposizione introduttiva – effettuata nel corso della seduta della Giunta del 4 ottobre 2018 – il relatore osserva che la fattispecie in esame appare analoga ad alcuni precedenti

della XVII legislatura inerenti a richieste di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Denis Verdini, anch'egli deputato all'epoca dei fatti (*Doc. IV*, n. 1, *Doc. IV*, n. 2 e *Doc. IV*, n. 4).

Si rammenta che, con particolare riguardo al *Doc. IV*, n. 2, l'autorità giudiziaria aveva inoltrato la richiesta ad entrambi i rami del Parlamento, senza quindi operare una distinzione delle competenze tra Camera e Senato e che in tale circostanza la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica convennero di adottare, limitatamente ai casi di richieste di utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze di terzi, un criterio di riparto volto a radicare la competenza in capo alla Camera di attuale appartenenza del parlamentare (vedasi la seduta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati del 23 ottobre 2013 e la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 30 ottobre 2013). Quindi il relatore sottolinea che il riparto di competenza nei casi sopracitati fu individuato sulla base di un accordo tra le Giunte dei due rami del Parlamento, accordo che in quanto tale rivestiva una valenza derogatoria rispetto ai criteri oggettivi di riparto delle competenze.

Nei precedenti in questione, inoltre, il senatore interessato non aveva eccepito l'incompetenza del Senato, ma anzi propendeva per tale soluzione, a differenza quindi di quanto avvenuto in ordine al documento in esame, per il quale il senatore Cesaro, nella memoria depositata in data 15 ottobre 2018, ha eccepito l'incompetenza del Senato in ragione della sua appartenenza alla Camera dei deputati all'epoca delle intercettazioni.

Si osserva a tal proposito che il criterio dello «*status* rivestito all'epoca delle intercettazioni» viene seguito – come ha chiarito la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 389 del 2007 – anche nei casi in cui un parlamentare in carica al momento delle captazioni perda successivamente tale qualità soggettiva.

La stessa Corte costituzionale nelle sentenze n. 252 del 1999 e n. 30 del 2002, riferite a casi di insindacabilità, risolve i casi di passaggio di un parlamentare da una Camera all'altra in base al criterio della carica rivestita al momento del fatto e non quindi a quello della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.

In conclusione il relatore, per i motivi fin qui esposti, propone che la Giunta dichiari l'incompetenza del Senato rispetto al caso in esame e che conseguentemente restituisca gli atti all'autorità giudiziaria per l'eventuale trasmissione della richiesta di autorizzazione in questione alla Camera dei deputati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che nel caso di specie la competenza spetti al Senato, evidenziando altresì che una diversa soluzione rischierebbe di rallentare il procedimento penale in questione ed altresì di determinare conflitti di attribuzione ove anche la Camera dei deputati declini la propria competenza.

Il senatore PAROLI (*FI-BP*) ritiene che nei precedenti richiamati dal relatore, relativi al senatore Verdini, fu adottata una scelta ispirata da ragioni di cortesia, consentendo all'interessato di difendersi nella Camera di attuale appartenenza ed in particolare di intervenire nell'Assemblea di cui faceva parte. Nel caso di specie tali ragioni di cortesia non possono configurarsi in quanto il senatore Cesaro ha nella sua memoria scritta eccetto l'incompetenza del Senato e conseguentemente la soluzione va individuata secondo criteri oggettivi ed *ex lege*, in base ai quali la competenza spetta alla Camera a cui apparteneva il senatore Cesaro al momento delle intercettazioni, ossia alla Camera dei deputati.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia che l'articolo 6 comma 2 della legge n. 140 del 2003 radica la competenza sulla base del criterio del «momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate» e conseguentemente nel caso di specie la competenza stessa spetta alla Camera dei deputati.

Il senatore CUCCA (*PD*) condivide le argomentazioni espresse dal relatore, sottolineando che la competenza nel caso di specie spetta alla Camera dei deputati, atteso che il senatore Cesaro al momento delle intercettazioni rivestiva la carica di deputato.

La senatrice TESEI (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio ad altra seduta della trattazione del documento in esame, al fine di poter consentire a tutti i membri della Giunta un ulteriore approfondimento in ordine alle argomentazioni prospettate dal relatore.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di rinvio formulata dalla senatrice Tesei, evidenziando tuttavia la necessità che nella prossima seduta la Giunta assuma una decisione in ordine ai profili di competenza sottolineati dal relatore Balboni.

Dopo che il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ha ribadito l'esigenza che nella prossima seduta venga concluso l'esame del documento in titolo, la Giunta conviene sulla proposta di rinvio formulata dalla senatrice Tesei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Basilicata

(Esame e rinvio)

La relatrice TESEI (*L-SP-PSd'Az*), come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Basilicata.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nel collegio uninominale ed in quelli plurinomiali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che non sono stati presentati ricorsi elettorali e che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione di un seggio uninominale spettante alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione dei sei seggi proporzionali spettanti alla regione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Marche

(Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Marche.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinomiali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che non sono stati presentati ricorsi elettorali e che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione dei tre seggi uninominali spettanti alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione dei cinque seggi proporzionali spettanti alla regione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Piemonte

(Esame e rinvio)

La relatrice GINETTI (*PD*), come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Piemonte.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, rileva che l'Ufficio elettorale regionale ha effettuato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 533 del 1993, la compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie, apportando quindi una variazione nel numero dei seggi assegnati a ciascun collegio con il D.P.R. 28 dicembre 2017. Risultano quindi assegnati 6 seggi nel collegio 1 anziché 7 e 8 seggi nel collegio 2, anziché 7.

Fa presente quindi che sono stati presentati alcuni ricorsi elettorali; in data 4 aprile 2018 il signor Fabrizio Comba, candidato nel collegio plurinominalmente Piemonte 01 per la lista Fratelli d'Italia ha proposto ricorso avverso la proclamazione del senatore Giovanbattista Fazzolari, appartenente alla medesima lista, avvenuta nel collegio plurinominalmente Piemonte 02.

Viene contestato che l'attribuzione dei seggi è intervenuta violando la normativa elettorale vigente, con particolare riferimento al D.P.R. del 28 dicembre 2017, che ha prescritto in modo vincolante che i seggi da attribuire con metodo proporzionale nella circoscrizione del Piemonte fossero n. 7 nel collegio plurinominalmente 1 e n. 7 seggi nel collegio plurinominalmente 2; al contrario, l'Ufficio elettorale regionale ha disposto in modo difforme l'attribuzione di n. 6 seggi nel collegio plurinominalmente 1 e di n. 8 seggi nel collegio plurinominalmente 2; in particolare, il ricorrente osserva che l'unico seggio da attribuire alla lista Fratelli d'Italia è stato sottratto al collegio 1 – che ha visto ad esso assegnato un numero di seggi inferiore a quello previsto *ex lege* – ed erroneamente attribuito al collegio 2 che ha così ottenuto un numero di seggi superiore rispetto a quello previsto *ex lege*, con ciò comportando l'elezione alla carica di senatore del signor Fazzolari in luogo del signor Comba.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorso – illustrato il quadro normativo di riferimento che stabilisce in modo insuperabile l'attribuzione di un preciso numero di seggi nei collegi plurinominali, nel rispetto del principio di rappresentatività territoriale – rileva che il collegio plurinominalmente Piemonte 1, pur avendo un numero di residenti inferiore rispetto all'altro collegio, si è visto assegnare con metodo proporzionale un numero di seggi (8) superiore a quelli di fatto assegnati nel collegio plurinominalmente Piemonte 2, in violazione del principio della proporzione tra numero di senatori e numero di residenti in ciascun collegio.

L'illegittimità dell'operato dell'Ufficio elettorale regionale trova conferma, ad avviso del ricorrente, anche nella giurisprudenza, con particolare riguardo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2886 del 2011 che – in merito alla distribuzione dei seggi per le elezioni del Parlamento europeo – ha chiarito che «*la distribuzione effettiva dei seggi nell'ambito di ciascuna circoscrizione abbia luogo nel rispetto della dotazione che a ciascuna di esse è a monte assegnata, evitando effetti distorsivi in danno della rappresentanza territoriale*», ed alle sentenze della Corte costituzio-

nale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Inoltre, a supporto della propria istanza, il ricorrente evidenzia, quale precedente da considerare, che la Corte di Appello di Bari ha attribuito i seggi nella circoscrizione Puglia del Senato nel rispetto della ripartizione dei seggi fissata dalla legge ed invocata nel ricorso.

Per le ragioni esposte, il ricorrente chiede che la Giunta deliberi la contestazione dell'elezione del signor Giovanbattista Fazzolari, in ragione dell'erronea attribuzione del seggio ottenuto dalla lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale Piemonte 2 e la proclamazione a senatore del signor Fabrizio Comba, candidato per la stessa lista nel collegio plurinominale Piemonte 1.

In data 10 aprile 2018 il signor Salvatore Novello, cittadino elettore nel collegio plurinominale Piemonte 1 ha presentato un ricorso contro la proclamazione del senatore Giovanbattista Fazzolari nel collegio plurinominale Piemonte 2 affinché, al suo posto, sia invece proclamato un senatore appartenente al collegio plurinominale Piemonte 1. Anche in tale ricorso si contesta che l'attribuzione dei seggi è avvenuta violando la normativa elettorale vigente, con particolare riferimento al D.P.R. del 28 dicembre 2017, che ha prescritto in modo vincolante che i seggi da attribuire con metodo proporzionale nella circoscrizione del Piemonte fossero n. 7 nel collegio plurinominale 1 e n. 7 seggi nel collegio plurinominale 2; al contrario, l'Ufficio elettorale regionale ha disposto in modo difforme l'attribuzione di n. 6 seggi nel collegio plurinominale 1 e di n. 8 seggi nel collegio plurinominale 2: la decisione assunta dall'Ufficio elettorale regionale si pone in contrasto, ad avviso del ricorrente, rispetto al parametro che assegna i seggi sulla base della popolazione del collegio.

In data 11 aprile 2018 il signor Francesco Ciao, cittadino elettore nel collegio plurinominale Piemonte 1 ha presentato un ricorso contro la proclamazione del senatore Giovanbattista Fazzolari nel collegio plurinominale Piemonte 2 affinché, al suo posto, sia invece proclamato un senatore appartenente al collegio plurinominale Piemonte 1, riproponendo le medesime considerazioni in ordine al mancato rispetto del numero tassativo dei seggi da attribuire in ciascuno dei due collegi plurinomiali della Regione.

Fa infine presente che i controlli effettuati dagli Uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione degli 8 seggi uninominali spettanti alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni.

Il PRESIDENTE avverte che dei ricorsi elettorali presentati sarà data comunicazione al senatore controinteressato, Giovanbattista Fazzolari, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Sardegna

(Rinvio dell'esame)

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), prospetta l'opportunità di un rinvio ad altra seduta della verifica dei poteri nella regione Sardegna, evidenziando che c'è la possibilità che il ricorso presentato possa venir meno per elementi sopravvenuti. Di conseguenza, per un principio di economia degli atti, è opportuno un breve rinvio dell'esame.

La Giunta conviene sulla proposta di rinvio del relatore.

Regione Toscana

(Esame e rinvio)

La relatrice RICCARDI (*M5S*), come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Toscana.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, rileva che l'Ufficio elettorale regionale ha effettuato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 533 del 1993, la compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie, apportando quindi una variazione nel numero dei seggi assegnati a ciascun collegio con il D.P.R. 28 dicembre 2017. Risultano quindi assegnati 7 seggi nel collegio 1 anziché 6 e 4 seggi nel collegio 2, anziché 5.

Fa presente quindi che sono stati presentati alcuni ricorsi elettorali; in data 4 aprile 2018 la signora Giovanna Petrenga, candidata nel collegio plurinominale Toscana 02 per la lista Fratelli d'Italia ha proposto ricorso avverso la proclamazione del senatore Achille Totaro, appartenente alla medesima lista, avvenuta nel collegio plurinominale Toscana 01.

La ricorrente sostiene, con riguardo alla lista Fratelli d'Italia, che la sottrazione del seggio spettante al collegio plurinominale 2, operata dall'ufficio elettorale regionale, con conseguente assegnazione del seggio al collegio plurinominale 1, in favore del candidato Achille Totaro, sia illegittima e vada di conseguenza annullata.

Preliminarmente, nel ricorso si evidenzia la circostanza che nel collegio plurinominale 2 – nel quale la ricorrente era candidata – la lista Fratelli d'Italia ha ottenuto una cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale più alta rispetto a quella conseguita nel collegio plurinominale 1. Ad avviso della stessa ricorrente già questo dato è sufficiente per l'attribuzione in suo favore del seggio erroneamente assegnato al collegio plurinominale Toscana 1.

Da un punto di vista normativo, inoltre, si osserva nel ricorso che il principio della rappresentatività parlamentare, previsto a livello costituzio-

nale, viene poi concretamente declinato tramite l'attribuzione dei seggi effettuata dal D.P.R. del 28 dicembre 2017 che ha determinato il numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali in questione, ossia n. 6 seggi per Toscana 1 e n. 5 seggi per Toscana 2. Secondo la ricorrente questa indicazione – che deve considerarsi insormontabile perché diretta a garantire la massima rappresentatività democratica – sarebbe stata violata dall'Ufficio elettorale regionale che ha assegnato n. 7 seggi al collegio plurinominali 1 (determinando l'elezione de candidato Totaro) e n. 4 seggi al collegio plurinominali 2 (determinando la mancata elezione della ricorrente). In tal modo, la popolazione del collegio Toscana 1 ha espresso un eletto in più di quanti doveva, mentre la popolazione del collegio Toscana 2 ha eletto un senatore in meno di quanti doveva.

Viene quindi contestato l'operato dell'Ufficio elettorale regionale in quanto lesivo del principio di proporzionalità tra popolazione votante ed eletti imposto dall'articolo 57 della Costituzione come declinato dal decreto legislativo n. 533 del 1993, nonché dal D.P.R. 28 dicembre 2017 ed in violazione dell'articolo 48 della Costituzione che afferma il principio dell'uguaglianza del voto.

In conclusione, la ricorrente chiede che sia proclamata eletta nel collegio plurinominali Toscana 2, prospettando, ove occorra, la remissione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto legislativo n. 533 del 1993 per violazione degli artt. 3, 48, 57 e 117 della Costituzione.

In data 4 aprile 2018 l'avvocato Raffaella Bonsangue, candidata nel collegio plurinominali Toscana 02 per la lista Forza Italia ha proposto ricorso avverso la proclamazione del senatore Achille Totaro, appartenente alla lista Fratelli d'Italia, avvenuta nel collegio plurinominali Toscana 01.

In via preliminare, nel ricorso si riporta la circostanza che l'Ufficio elettorale regionale ha attribuito n. 7 seggi al collegio plurinominali 1 e n. 4 seggi al collegio plurinominali 2, anziché, rispettivamente, n. 6 e n. 5, come previsto dalla normativa vigente, così violando il principio dell'uguaglianza del voto, essendovi nel collegio plurinominali 1 un senatore ogni 296.940 abitanti e nel collegio plurinominali 2 un senatore ogni 398.337.

La ricorrente reputa che l'articolo 17, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 533 del 1993, recante la legge elettorale del Senato, prevede un meccanismo di traslazione di seggi da un collegio ad un altro che si pone in contrasto con gli articoli 48 e 56 della Costituzione, dai quali risulta che debba esservi proporzione tra i seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ed il numero degli abitanti ivi residenti ed è lesivo dell'articolo 3 della Costituzione che esclude che alcuni elettori possano essere sovrarappresentati ed altri sottorappresentati.

A tale riguardo, sul tema del rispetto della ripartizione territoriale dei seggi, sono ricordate le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 dalle quali si ricava che non solo i seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione devono essere ripartiti in proporzione alla popolazione, prima delle elezioni, ma anche che tale ripartizione non possa es-

sere successivamente derogata al momento dell'assegnazione dei seggi alle diverse liste nelle circoscrizioni, sulla base dei voti conseguiti da ciascuna di esse.

Inoltre, si osserva nel ricorso che la stessa sentenza n. 35 del 2017 ha evidenziato che la traslazione di un seggio da una circoscrizione ad un'altra costituisce un'ipotesi residuale che può verificarsi per ragioni matematiche e casuali, solo quando non sia stato possibile, applicando le disposizioni vigenti, individuare nessuna circoscrizione in cui siano compresenti una lista eccedentaria ed una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati. La ricorrente sottolinea in proposito che, nel caso della legge elettorale vigente, gli scostamenti dei seggi tra collegi plurinominali non sono affatto residuali, ma si verificano regolarmente, determinando una violazione dell'articolo 56 della Costituzione, a nulla rilevando che tale norma si riferisce a circoscrizioni: infatti, la denominazione della ripartizione territoriale adottata dalla legge non rileva perché altrimenti si consentirebbe un aggiramento della predetta norma costituzionale. Peraltro, nel sistema elettorale del Senato, è a livello dei collegi plurinominali – e non delle circoscrizioni – che si presentano le candidature e sono stampate le schede che contengono le possibilità di scelta degli elettori: è quindi necessariamente quello il livello rilevante ai fini dell'articolo 56 della Costituzione.

Di conseguenza, la ricorrente argomenta che, secondo un'interpretazione conforme alla Costituzione, le ipotesi di traslazione da un collegio plurinominale ad un altro andrebbero escluse, sulla falsariga di quanto ebbe modo di rilevare il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 maggio 2011, n. 2886, con riferimento alle elezioni europee, a salvaguardia del principio di rappresentanza territoriale.

Per effetto del citato criterio di interpretazione conforme a Costituzione, nel ricorso si sostiene il mantenimento del seggio di senatore nel collegio plurinominale Toscana 2 e la sua assegnazione, in base ai voti ricevuti, a Forza Italia e, quindi, alla stessa ricorrente.

In via subordinata, ove non si aderisse all'interpretazione proposta, la ricorrente chiede che la Giunta sollevi questione di legittimità costituzionale in merito al contrasto dell'articolo 17, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 533 del 1993, con gli artt. 3, 48 e 56 della Costituzione: si afferma infatti nel ricorso che la questione non risulta manifestamente infondata ed è rilevante e che la Giunta, avendo natura giurisdizionale come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (decisioni n. 117 del 2006 n. 259 del 2009), deve considerarsi giudice *a quo*, come tale legittimato a sollevare la considerata questione davanti alla Corte costituzionale.

Fa infine presente che i controlli effettuati dagli Uffici non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione dei 7 seggi uninominali spettanti alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni.

Il PRESIDENTE avverte che dei ricorsi elettorali presentati sarà data comunicazione al senatore controinteressato, Achille Totaro, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Trentino-Alto Adige

(Esame e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Trentino-Alto Adige.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quello plurinominali, con la relativa assegnazione del seggio spettante alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che non sono stati presentati ricorsi elettorali e che i controlli effettuati dagli Uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione dei 6 seggi uninominali spettanti alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione del seggio proporzionale spettante alla regione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Friuli Venezia Giulia

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, esercitando le funzioni di relatore in sostituzione della senatrice Rossomando – assente per concomitanti impegni istituzionali – come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Friuli Venezia Giulia.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che non sono stati presentati ricorsi elettorali e che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione dei due seggi uninominali spettanti alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei

risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione dei cinque seggi proporzionali spettanti alla regione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Emilia Romagna

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 settembre 2018 e proseguito nelle sedute del 18 ottobre, del 27 novembre, dell'11 e 19 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE dà conto di una memoria scritta presentata dal senatore controinteressato Manca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Puglia

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE dà conto di una memoria scritta presentata dalla senatrice controinteressata Minuto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Sicilia

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 settembre 2018 e proseguito nelle sedute del 10 ottobre, del 20 e 27 novembre, dell'11 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE dà conto di due memorie integrative presentata dai ricorrenti Scilla e Bonafede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore CUCCA (*PD*) sollecita la trattazione della verifica dei poteri in ordine alla circoscrizione Estero, evidenziando che l'onorevole Fabio Porta ha fatto pervenire una comunicazione scritta nella quale segnala gravi episodi rispetto all'elezione per la ripartizione America Meridionale della predetta circoscrizione, precisando che sono state presentate due denunce, una presso la Procura della Repubblica di Roma e una presso la Procura della Repubblica di Buenos Aires.

Il senatore PAROLI (*FI-BP*) concorda con l'esigenza sottolineata dal senatore Cucca.

Il PRESIDENTE condivide la necessità di incardinare in tempi brevi l'esame della circoscrizione Estero, anche alla luce dei gravi fatti segnalati.

La seduta termina alle ore 19,10.

